

STATUTO

Art. 1

1. Ai sensi della legge n. 383/2000 e della L. R. 42/2002, è costituita in Firenze l'Associazione di promozione sociale denominata "**Mentoring Ex Allievi Scuole Militari**";
2. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici;
3. L'Associazione si ispira ai principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo in ossequio a quanto previsto dalla legge 266/91 e successive modifiche e variazioni.

Art. 2

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3

1. L'Associazione ha sede legale in Firenze, Piazza di San Pancrazio n. 2. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria;
2. Il domicilio dei Soci, per i rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro Soci.

Art. 4

1. L'Associazione "Mentoring Ex Allievi Scuole Militari", perseguirà le finalità nel settore dell'istruzione e dell'educazione;
2. L'Associazione, che non si prefigge finalità di lucro, si avvarrà in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le eventuali spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
3. L'Associazione perseguirà come attività di volontariato quella di:
 - a) organizzare e gestire servizi di *mentoring*, cioè di consulenza ed orientamento professionale, gratuitamente prestati da ex Allievi iscritti in un apposito Albo Mentori ad ex Allievi delle Scuole Militari, italiane o straniere, che di tale assistenza facciano espressa richiesta (Pupilli);
 - b) organizzare e gestire corsi di aggiornamento professionale per Mentori o per determinate categorie di Pupilli, nonché seminari, convegni di studio e simili;
 - c) reperire e concedere borse di studio, premi ed altre forme di sostegno per lo sviluppo professionale dei Pupilli meritevoli e di condizioni economiche disagiate;
 - d) favorire e/o coordinare consorzi partecipativi (*joint venture*) con altre entità pubbliche o private, italiane o estere, intese a favorire, da parte delle Istituzioni universitarie e scolastiche in generale, lo studio delle attività di mentorato, gli scambi di informazioni e le metodologie formative nel campo dell'assistenza e dell'orientamento professionale. Particolare attenzione verrà dedicata al modello formativo del Liceo Militare;
4. Tutte le prestazioni degli aderenti sono fornite a titolo personale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione, volontario e gratuito;

5. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e nella misura occorrente a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 5

Obblighi degli Associati:

1. L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'Associazione;
2. Gli aderenti si impegnano altresì a corrispondere la quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Art.6

Diritti democratici degli Associati:

1. Tutti gli aderenti all'Associazione hanno diritto di voto e tutti possono essere eletti alle cariche Sociali;
2. Tutti gli aderenti all'Associazione devono essere informati sull'attività dell'organizzazione e possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

Art.7

Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'Associazione "Mentoring ex Allievi Scuole Militari" è costituito inizialmente dal fondo di cui all'atto costitutivo dell'Associazione "Nunziatella Mentoring O.N.L.U.S., come modificato e del quale il presente Statuto è parte integrante;
2. Il patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con le sottoscrizioni di ulteriori Soci, nonché con oblazioni, donazioni, legati, lasciti, erogazioni ed ogni altro provento, ove accettati dall'Associazione.

Art. 8

Soci - Organi associativi

1. L'Associazione è composta dai Soci Ordinari, dai Soci Onorari e dai Soci Benemeriti ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri previsti dalle disposizioni del presente Statuto;
2. Possono essere nominati Soci Onorari coloro che si siano particolarmente distinti nella loro attività in modo coerente con le finalità ed i principi dell'Associazione. La nomina dei Soci Onorari spetta al CdA, anche previa designazione dell'Assemblea;
3. Possono essere nominati Soci Benemeriti quei soggetti, organizzazioni, enti pubblici o privati che sono interessati allo sviluppo delle finalità perseguite dall'Associazione ed intendano contribuire alla realizzazione di esse e vengano così nominati dal CdA che determinerà altresì l'ammontare della relativa quota associativa;
4. I Soci Benemeriti, a meno che non abbiano anche i requisiti previsti *ex art. 9*, e i Soci Onorari possono intervenire in Assemblea, ma non hanno diritto di voto.

Art. 9

1. L'ammissione alla qualità di Socio Ordinario è subordinata alle seguenti condizioni:
 1. essere Allievo, ex Allievo, oppure Ufficiale, Insegnante, Cappellano, Maestro che abbia svolto le proprie mansioni per almeno un anno presso una Scuola Militare italiana o straniera;
 2. accettazione senza riserve del presente Statuto;
 3. gradimento del CdA;
 4. pagamento dei contributi associativi.

Art. 10

1. La qualifica di Socio si perde:
 1. per dimissioni presentate per iscritto entro il 30 giugno di ciascun anno;
 2. per morosità annuale;
 3. per radiazione, pronunciata dal CdA a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al Regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli. Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata A/R.;
2. L'Associato moroso non può esercitare il proprio voto in Assemblea se non dopo aver regolarizzato la propria posizione associativa.

Art. 11

Organi della Associazione sono:

1. l'Assemblea Generale dei Soci (Assemblea);
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12

Assemblea generale dei Soci:

1. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal CdA, in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta il CdA ne ravvisi l'opportunità, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto;
2. L'Assemblea dei Soci è convocata dal CdA anche fuori dalla sede dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio dei Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino negli stessi termini la necessaria informazione sugli argomenti da trattare;
3. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e deve essere allegata una relazione degli amministratori sui punti all'ordine del giorno, perché gli Associati possano averne adeguata informazione;
4. Entro sette giorni dalla riunione i Soci che rappresentino almeno un sesto degli Associati possono proporre, motivandola, l'integrazione dell'ordine del giorno;
5. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno fissato per la prima convocazione;
6. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le

formalità suddette purché sia rappresentata l'intera compagine associativa e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 13

1. Possono intervenire in Assemblea tutti i Soci;
2. L'intervento in Assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione. Tali modalità sono disciplinate da apposito regolamento assembleare;
3. La partecipazione dell'Associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega, solo ad altri Soci aventi diritto al voto; ciascun Associato può essere portatore di una sola delega;
4. La regolarità della delega viene accertata dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 14

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona eletta dall'Assemblea;
2. Il Presidente accerta il diritto dei Soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, constata la regolarità della costituzione, regola la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, indice le votazioni e ne proclama i risultati;
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea;
4. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei Soci.

Art. 15

1. L'Assemblea in sede ordinaria:
 1. decide il numero dei membri del CdA entro i limiti di cui all'art. 20;
 2. nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;
 3. approva la relazione del Presidente sull'attività dell'anno trascorso;
 4. approva il rendiconto consuntivo;
 5. approva i programmi delle attività da svolgere;
 6. approva il regolamento assembleare;
 7. decide su tutte le questioni proposte dal CdA, e/o dai Soci.
2. L'Assemblea in sede straordinaria:
 1. delibera le modifiche dello Statuto;
 2. delibera lo scioglimento della Associazione e nomina i liquidatori.

Art. 16

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
 1. in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto;
 2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la rappresentanza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, con la rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto

al voto.

Art. 17

1. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono essere approvate dai due terzi dei Soci intervenuti;
3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Segretario, sono pubblicati nell'area riservata del sito telematico dell'Associazione entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Art. 18

1. Le deliberazioni assembleari prese in conformità della legge e dello Statuto vincolano tutti gli associati;
2. Esse possono essere impugnate su domanda degli Associati assenti, dissenzienti e astenuti, proposta entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del verbale a norma dell'articolo precedente.

Art. 19

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto i Soci;
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito.

Art. 20

1. L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica quattro anni ed è composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di sette membri;
2. Il mandato dei Consiglieri è prorogato sino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
3. Nei casi di necessaria sostituzione dei Consiglieri eletti, subentreranno nell'ordine i primi dei non eletti per cooptazione. Esauriti questi, ed in mancanza del *quorum* strutturale, il Presidente convocherà l'Assemblea per procedere a nuova elezione del CdA.

Art. 21

1. Il Consiglio di amministrazione dispone del patrimonio della Associazione, a norma dell'art.6;
2. Il Consiglio di Amministrazione redige, entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo e entro il successivo mese di luglio, quello consuntivo. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 23

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre egli:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e propone le materie da trattarsi nelle relative riunioni;
- b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le sue riforme qualora si rendano necessarie;
- d) provvede alle esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- e) previa delega del CdA può mettere a disposizione le risorse finanziarie a garanzia di eventuali prestiti d'onore per gli iscritti al Mentoring;
- f) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo, nel più breve tempo, al Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Art. 24

Il Segretario, d'intesa col Presidente, provvede a tutto quanto necessario per la vita e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e ne custodisce la relativa documentazione.

Art. 25

Il Tesoriere cura la gestione contabile dell'Associazione; disgiuntamente al Presidente ha la firma per la gestione dei conti correnti.

Art. 26

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta due dei suoi membri;
2. La convocazione dovrà pervenire, anche a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata e contenere l'ordine del giorno e la concisa esposizione degli argomenti da trattare e dei dispositivi di deliberazione da adottare. La redazione, circolazione, catalogazione e raccolta per argomenti è responsabilità del Segretario, che cura anche la redazione delle minute delle riunioni, la firma per convalida delle medesime da parte del Presidente e la loro pronta circolazione;
3. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di Amministrazione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti;
4. Le deliberazioni del Consiglio sono prese, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 27

Le riunioni del CdA possono tenersi anche a mezzo video/tele/conferenza purché sia presente/collegata la maggioranza dei suoi membri e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro

consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 28

Gli Amministratori rispondono personalmente per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione, previa escussione del fondo comune.

Art. 29

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo interno sulla gestione dell'Associazione e sul suo patrimonio;
2. Dell'attività di controllo condotta e dei fatti censurabili rilevati è fatta relazione agli Associati in occasione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio.

Art.30

1. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni, è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria degli Associati;
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci che procede alla nomina designa il Presidente del Collegio dei Revisori;
3. Il mandato dei Consiglieri scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
4. I revisori dei conti possono esser revocati in qualsiasi momento dall'Assemblea ordinaria.

Art. 31

Varie

L'Associazione avrà un libro inventario, un libro giornale ed il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Avrà, inoltre, un Albo d'Oro dove saranno elencati i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti e che sarà tenuto da un Conservatore di nomina presidenziale.

Art. 32

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.